

Sentenza: n. 193 del 7 luglio 2015 (deposito del 24 settembre 2015)

Materia: elezioni

Parametri invocati: artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: TAR Lombardia

Oggetto: art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Esito: - inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, e in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione),

- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge della Regione Lombardia n. 17 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Consulta si pronuncia su due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, riguardanti la legge che regola l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, relative, rispettivamente, all'attribuzione del premio di maggioranza e alla soglia di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi lamentando la violazione degli articoli 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, e dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

La prima questione sollevata riguarda l'assegnazione del premio di maggioranza.

Il TAR lamenta che la disposizione che prevede tale premio di maggioranza (art. 1, comma 24 della l.r. 17/2012), nel subordinarne l'attribuzione ai voti del Presidente, anziché a quelli delle liste a lui collegate, senza peraltro prevedere una soglia minima di voti ad esse riferibile e per di più con la possibilità di esprimere un voto disgiunto, stravolgerebbe del tutto la volontà del corpo elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purché collegate ad un candidato eletto Presidente, anche con un numero esiguo di voti.

La Corte costituzionale ritiene la questione inammissibile perché nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno degli effetti incostituzionali paventati dal rimettente: la maggioranza assoluta dei seggi, infatti, non è stata attribuita ad una coalizione votata

da una frazione minuscola dell'elettorato; il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti; né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente.

In ragione di ciò la questione risulta essere meramente ipotetica, e pertanto non rilevante (ex plurimis, ordinanza n. 128 del 2015). Di qui la sua inammissibilità.

La seconda questione sollevata riguarda la soglia di sbarramento.

In questo caso il TAR censura, l'articolo 1, comma 30, lettera d), della medesima legge regionale n. 17 del 2012, perché, ai fini della ripartizione dei seggi, esclude le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento.

Di conseguenza, anche in questo caso, la possibilità del voto disgiunto è fonte di irrazionalità e di incoerenza e stravolge in maniera non consentita il principio di uguaglianza del voto.

Nel merito, la questione non è fondata in riferimento ai parametri evocati.

La previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, infatti, dice la Corte *“sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità. Si tratta, secondo la Corte, di un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), laddove ha previsto una disciplina della soglia di sbarramento analoga a quella oggetto del presente giudizio”*.

E aggiunge la Corte *“Quanto al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent.”* sottolineando come, già in passato ha evidenziato *“il nesso di complementarità e integrazione tra forma di governo regionale e legge elettorale, affermando che «la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche» (sentenza n. 4 del 2010)”*.